



“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”

In data 27/01/2014 presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Vincenzo Zara - Rettore:

Vincenzo Zara

Avv. Claudia De Giorgi- Direttore Generale:

Claudia De Giorgi

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.:

Organizzazioni Sindacali di Categoria

Sig.ra Bettassa Monica *Monica Bettassa*

FLC-CGIL: *[Signature]*

Avv. Cuna Andrea: *Andrea Cuna*

CISL-Università: *[Signature]*

Dott. De Pascalis Manfredi *Manfredi De Pascalis*

UIL/RUA: *[Signature]* 28/01/2014

Dott.ssa Leopizzi Luigia: _____

Fed.ne CONFSAL/SNALS-Università

Dott. Margiotta Tiziano: *Tiziano Margiotta*

CISAPUNI: *[Signature]* 28/01/2014

Dott. Marra Massimo: *Massimo Marra*

USB - P.I.: _____

Dott. Martina Bruno: _____

Sig.ra Mercuri Angela: *Angela Mercuri*

Sig. Taccarelli Giuseppe: _____

PREMESSA

VISTO l'art. 51 del CCNL del comparto Università, sottoscritto il 21/5/1996;
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO il CCNL sottoscritto il 13/5/2003 ed, in particolare, l'art. 22 il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ateneo venga ad essere data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/1/2001 nella causa C-212/99, relativa agli "ex lettori di lingua straniera" rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita;

VISTO il D.L. 14/1/2004, n. 2 conv. nella L. 5/3/2004, n. 63 che all'art. 1 dispone: "*In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 26/6/2001 nella causa C-212/99, ai collaboratori, ex lettori di madre lingua straniera..., è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione...*";

VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTO il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;

VISTA la L. 30/12/2010, n. 240;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n. 78 conv. nella L. 30/07/2010 n. 122;

TENUTO CONTO dei pareri resi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con note prot. n. 4259 del 22/01/2013, n. 16042 dell'8/03/2013 e n. 16448 dell'11/03/2013;

VISTA l'ipotesi di "*Contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", siglata dalle Delegazioni abilitate alla contrattazione collettiva integrativa in data 10/12/2013;

CONSIDERATO che l'ipotesi di accordo in esame è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 49057 del 12/12/2013 corredata, tra l'altro, della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico finanziaria";

VISTA la nota del 13/12/2013, prot. n. 49131, con cui ad intervenuta intesa sull'ipotesi di accordo è stato chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce di formulare eventuali rilievi al fine di poter assumere le determinazioni conclusive;

VISTA la nota prot. n. 72564 del 16/12/2013, con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in relazione all'ipotesi di contratto integrativo siglata il 10/12/2013 ha dichiarato di non avere alcun rilievo da formulare, "*ritenendo l'ipotesi di Accordo conforme agli scopi della contrattazione collettiva decentrata e adeguatamente attuativa delle prescrizioni di legge*";

VISTO il verbale n. 18, in data 16/12/2013, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti "*vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale inviata con prot. 72564/13 del 16/12/2013, che esprime parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato per i CEL, al fine della certificazione dell'apposto fondo, chiede di acquisire chiarimenti circa l'ammontare del fondo stessi*";

VISTA la deliberazione n. 321 del 19/12/2013 con cui il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei pareri acquisiti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha autorizzato, tra l'altro, la stipula del contratto collettivo decentrato per i

u
A
K
R
2
A
C
M
A
A



CEL e CEL/ex Lettori ed ha approvato la relativa spesa, fatta salva l'integrazione della documentazione sull'incremento del fondo in relazione alla richiesta di chiarimenti formulata nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 18 del 16/12/2013;

TENUTO CONTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 2 del 20-21 gennaio 2014, a seguito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione universitaria con nota prot. n. 1665 del 14/01/2014, ha ritenuto che nulla osti alla certificazione di compatibilità del Fondo 2013 con i vincoli di bilancio;

CONSIDERATO che con la precitata deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato in € 527.532,96 (oltre gli oneri a carico dell'Ente) l'ammontare del "Fondo per il trattamento integrativo di ateneo dei CEL/Ex lettori" per l'anno 2013 (UPB RIAF.RIAF1-UFFICIO STIPENDI – voce di spesa 10209017);

PRESO ATTO che la predetta ipotesi di contratto si applica sull'esercizio 2013 a far data dall'1/1/2013 con la conseguente rideterminazione del trattamento economico del personale CEL e CEL/Ex Lettore interessato, tenuto conto di quanto già percepito dal medesimo personale nel predetto esercizio finanziario;

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono il seguente

“CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI E PER COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI/EX LETTORI”

Art. 1

(Sfera di applicazione, durata, efficacia)

Il presente Contratto Collettivo decentrato di Ateneo si applica ai Collaboratori ed Esperti Linguistici di cui all'art. 51 del C.C.N.L. del comparto Università sottoscritto il 21/5/1996 nonché ai Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex lettori di madre lingua, nel seguito dell'articolato tutti denominati C.E.L..

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro in generale dei C.E.L. per il quadriennio 2013/2016 e definisce il trattamento economico per il biennio 2013-2014.

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito C.C.N.L. o di diverso contratto collettivo decentrato.

Art. 2

(Costituzione del rapporto di lavoro)

Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato dei C.E.L. con l'Università del Salento. Tale rapporto viene costituito a tempo indeterminato per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere duraturo. Può, altresì, essere costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato per provvedere ad esigenze temporanee di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla sostituzione per assenze temporanee.



Possono essere stipulati, inoltre, di comune accordo, contratti integrativi individuali di durata limitata.

Il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, distribuite nell'arco dell'anno accademico, che costituisce il rapporto a tempo pieno.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge, alla riconversione professionale del personale eventualmente in esubero inquadrandolo a tempo indeterminato, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento del personale tecnico amministrativo.

Art. 3 (Periodo di prova)

Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante tale periodo le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. Decorso lo stesso senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio con riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire per decisione di ciascuna delle parti.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Art. 4 (Compiti del Collaboratore ed esperto linguistico)

Le prestazioni per il raggiungimento delle finalità istituzionali nell'insegnamento delle lingue straniere, sulla base della programmazione e del coordinamento effettuati dal Centro Linguistico di Ateneo sono quelle previste, dall'art. 51 del CCNL del comparto Università sottoscritto il 21/05/1996, che così recita:

"I collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, nell'ambito delle direttive impartite dai responsabili dei centri linguistici e/o dai responsabili della formazione linguistica, svolgono mansioni di collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:

1. didattica volta ad agevolare l'apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
2. elaborazione e aggiornamento del materiale didattico".

Tali attività consistono:

- a. nello svolgimento di esercitazioni in classe per l'apprendimento ed il perfezionamento nell'uso della lingua orale e scritta; tale attività si svolge entro corsi, moduli, seminari, anche con l'impiego di attrezzature tecniche e multimediali già esistenti ed attività di laboratorio linguistico o secondo altre forme stabilite dal C.L.A. in sede di programmazione. Alle attività curriculari sono destinate almeno n.450 ore di cui le esercitazioni in classe dovranno coprire 375 ore. Di tali 375 ore, 50 possono essere utilizzate per la prepara-

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



zione di materiale da impiegare durante le esercitazioni in classe, secondo quanto concordato con il Docente di riferimento, o in sua assenza con il Direttore del CLA, e ad integrazione del libro di testo adottato. Libro di testo ed eventuale materiale didattico saranno utilizzati nel corso delle esercitazioni dai CEL per garantire il raggiungimento verificabile del livello linguistico programmato come obiettivo programmato nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo;

- b. nello svolgimento di attività tutoriali, di ricevimento degli studenti che, nell'ambito delle 450 ore di attività curriculare, dovrà coprire un totale di 75 ore;
- c. nell'eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, d'intesa con i titolari di insegnamenti di lingua, ai quali gli stessi collaboratori ed esperti linguistici fanno riferimento, e previa autorizzazione del C.L.A. La partecipazione a tali corsi non potrà superare la durata di 30 ore che saranno sottratte al monte-ore dedicato alle attività extra-curricolari;
- d. le attività extra curricolari cui è dedicato un numero non superiore a 100 ore comprendono la collaborazione, se richiesta, con il Docente titolare dell'insegnamento nella messa a punto dei contenuti delle prove scritte e nelle correzioni delle stesse, di eventuali test in itinere, nonché l'eventuale partecipazione a commissioni per gli esami di profitto e per l'accertamento di idoneità, tale ultima attività regolata dalla normativa sulla nomina dei Cultori della Materia.

Qualora i CEL fossero impegnati nelle attività extracurricolari solo parzialmente, il numero di ore non utilizzate sarà comunicato dal docente di riferimento al Direttore del CLA che ne disporrà per le esigenze di programmazione del CLA.

Il Direttore del CLA provvederà sulla scorta di eccezionali e motivate richieste, segnalate dai singoli docenti, nel rispetto della programmazione adottata.

Art. 5

(Struttura di assegnazione)

I C.E.L. afferiscono al C.L.A. che organizzerà e distribuirà il loro impegno a seconda delle necessità complessive per l'apprendimento delle lingue nell'ambito dell'Università in termini di "numero e articolazione dei corsi, determinati sulla base delle esigenze dei singoli corsi di laurea".

L'attività svolta dai CEL è documentata dal registro elettronico di cui al successivo art. 7 del presente contratto.

In ordine al coordinamento, controllo e programmazione dell'attività, come previsto dal presente contratto, la responsabilità è affidata ai docenti titolari di insegnamenti linguistici.

Nell'ipotesi di assenza di un docente titolare, la responsabilità per i compiti di cui al precedente capoverso sarà affidata al docente di riferimento designato dal Dipartimento, che si coordinerà con il Direttore del CLA o suo delegato.

Art. 6

(Verifica dell'attività svolta)

Per ciascun C.E.L. il Direttore del C.L.A. procede alla fine di ogni anno accademico alla verifica dell'attività svolta risultante da apposito registro, elettronico, il quale viene depositato presso il

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones below.]



C.L.A.. Il registro sarà firmato in ogni sua parte dal C.E.L. e, laddove esistenti, dai docenti titolari degli insegnamenti linguistici, o dal Direttore del Dipartimento privo di docenti di lingue. Nel registro di cui al comma 1 deve risultare: (a) il numero delle ore svolte durante l'anno accademico per ciascuna tipologia di attività (esercitazioni in classe, collaborazione con il Docente alla preparazione del materiale didattico, tutorato ed attività extracurricolari), (b) i contenuti delle esercitazioni.

**Art. 7
(Assenze)**

Le assenze per malattia devono essere immediatamente comunicate al Direttore del C.L.A., il quale, ove le stesse coincidano con i giorni in cui è previsto lo svolgimento di attività, provvederà ad informare il docente di riferimento. Per quanto riguarda la certificazione medica che giustifichi l'assenza, si applicano le norme in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto, come previsto dal CCNL comparto Università.

**Art. 8
(Tutela delle lavoratrici madri, congedi per maternità e congedi parentali)**

Ai C.E.L. si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella L.8 marzo 2000, n.53, nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e nei CCNL di Comparto vigenti.

**Art. 9
(Sostituzioni)**

In caso di assenze giustificate e prolungate, il C.E.L. può essere sostituito per la durata delle stesse. La sostituzione può avvenire, mediante la costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero mediante stipula di un contratto integrativo, così come previsto dall'art. 2 del presente accordo, con l'attribuzione dello stesso ad altro C.E.L. della medesima lingua già in servizio.

**Art. 10
(Incarichi di didattica)**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto di autonomia il personale di cui all'art. 1 del presente contratto (equiparato al personale tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 51, comma 10, del CCNL 21/05/1996), in servizio a tempo indeterminato e in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali può partecipare a procedure per l'attribuzione di contratti a titolo gratuito od oneroso bandite per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative.

[Handwritten signatures and initials]



Art. 11

(Attività di studio e formazione)

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale e, pertanto, va ad esso garantito l'accesso agli strumenti necessari quali il materiale bibliografico e didattico, le reti telematiche. È favorita altresì la partecipazione a convegni, seminari e congressi inerenti la propria disciplina nonché ad altre forme di studio ed aggiornamento anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza ed anche all'estero.

Art. 12

(Lavoro straordinario)

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

Art. 13

(Prestazioni per conto terzi)

Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme del Regolamento in materia dell'Università del Salento.

Art. 14

(Pari opportunità)

L'Amministrazione si impegna a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Art. 15

(Norma di esclusività)

Al personale di cui all'art. 1 è fatto divieto di avere altri contratti di lavoro subordinato e di curare, al di fuori dei compiti istituzionali, la preparazione di studenti dell'Università del Salento.

Art. 16

(Trattamento economico)

Il trattamento economico da corrispondere ai C.E.L. destinatari del presente contratto è costituito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/5/1996, dal trattamento economico fondamentale, determinato dal CCNL di comparto, e dal trattamento integrativo di Ateneo, come disciplinato dai successivi articoli. Il trattamento complessivo è parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito di pari anzianità e, comunque, non superiore ad € 38.000,00 lordi.

Le parti, tenuto conto di quanto disposto dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, convengono di valorizzare le competenze possedute dal personale C.E.L. attraverso la definizione di una struttura retributiva che riconosca l'esperienza acquisita, la produttività ed il merito inquadrando i C.E.L. nelle rispettive fasce di cui alla tabella sottostante, corri-

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



spondenti all'esperienza maturata da ciascuno alla data del 31/12/2010, che non tiene conto dei periodi di aspettativa senza assegni.

| Esperienza acquisita (Anni) | Trattamento fondamentale | Trattamento integrativo |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2 | 18.704,92 | 10.459,67 |
| 4 | 18.704,92 | 11.774,49 |
| 6 | 18.704,92 | 13.089,44 |
| 8 | 18.704,92 | 14.404,26 |
| 10 | 18.704,92 | 15.719,21 |
| 12 | 18.704,92 | 17.034,03 |
| 14 | 18.704,92 | 17.586,79 |
| 16 | 18.704,92 | 18.139,55 |
| 18 ed oltre | 18.704,92 | 18.692,31 |

Resta ferma l'applicazione dell'art. 9, comma 1, del D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, con riferimento al contenimento della spesa in materia di impiego pubblico, anche per quanto attiene alla retribuzione per l'anno 2013.

Il trattamento integrativo di Ateneo dei singoli C.E.L. non può superare in ogni caso il 100% dell'importo del trattamento fondamentale.

Il trattamento economico, così complessivamente determinato, è integralmente sostitutivo del trattamento o dei trattamenti economici individualmente goduti in precedenza.

Esso non potrà in nessun caso essere cumulato, neppure per la parte accessoria, con trattamenti economici fondamentali diversi da quello stabilito dal CCNL, che dovessero essere singolarmente rivendicati a qualsiasi titolo.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente contratto il rapporto di lavoro si instaura per un monte ore complessivo annuo di 550 ore, il trattamento economico fondamentale è attribuito proporzionalmente, in riferimento all'impegno orario assolto.

Art. 17

(Criteri di attribuzione del trattamento integrativo di ateneo)

Al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati all'utenza studentesca ed incentivare la produttività anche attraverso la valutazione del merito, il trattamento integrativo di Ateneo di cui al precedente art. 16 sarà attribuito a ciascun C.E.L. sulla base della verifica delle prestazioni secondo un modello di attribuzione proporzionale dei compensi, che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) verifica positiva dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto;
- b) risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo;

Cy
abu
Mer
A
re
CBT
GP
Am
MB
Ag
gde



| CRITERIO DI VERIFICA | PARAMETRO DI VERIFICA |
|--|-----------------------|
| verifica dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto | Sufficiente |
| | Buono |
| risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo. | Sufficiente |
| | Buono |

All'esito della verifica il trattamento integrativo sarà quantificato nel modo seguente:

- Risultato: 2 parametri "Buono" (100% del trattamento integrativo);
- Risultato: almeno un parametro "Buono" (85 % del trattamento integrativo);
- Risultato: 2 parametri "Sufficiente" (70 % del trattamento integrativo).

La verifica di cui al presente articolo è effettuata dal Direttore del CLA ad avvenuta ricezione delle risultanze del Presidio di qualità di Ateneo utilizzando l'apposita scheda allegata (all. 1), che verrà firmata per "visione e notifica" dal C.E.L..

Limitatamente al primo anno di vigenza del presente Contratto Collettivo Integrativo sarà utilizzato solo il parametro di cui alla lettera a) del presente articolo con la seguente quantificazione del trattamento integrativo:

- "Buono" (100% del trattamento integrativo)
- "Sufficiente" (85% del trattamento integrativo).

Art. 18

(Modalità di erogazione del trattamento integrativo)

Il compenso diretto ad incentivare la produttività ed il merito di ciascun C.E.L sarà erogato in rate mensili sotto forma di acconto, salvo conguaglio in riduzione, da effettuarsi a consuntivo entro il 31 gennaio di ciascun anno, da parte dell'Ufficio Stipendi, sulla base di attestazione del Direttore del C.L.A. in merito alla effettiva spettanza dei compensi a titolo di trattamento integrativo. Il recupero eventuale sarà effettuato sull'intero trattamento integrativo spettante per l'anno successivo.

Il trattamento integrativo complessivamente spettante a ciascun C.E.L. sarà proporzionalmente diminuito nel caso in cui le risorse di cui al successivo art. 19 non dovessero risultare sufficienti.

Art. 19

(Ammontare delle risorse)

Il fondo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo complessivo riconosciuto dal presente contratto ai C.E.L. non può superare la somma deliberata dal Consiglio di Amministrazione (oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Il predetto fondo sarà assoggettato alle eventuali riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Art. 20
(Norme finali e transitorie)

Gli effetti economici del presente contratto decorrono dall'1/01/2013.

Gli effetti economici del presente contratto non si applicano al personale C.E.L./Ex lettori che siano destinatari di sentenza passata in giudicato, emessa *ante Legge Gelmini*, la cui retribuzione sia superiore al limite di cui al precedente art. 16.

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano, ove compatibili, le norme previste dai CCNL del Comparto Università e dalle vigenti disposizioni normative che disciplinano il contratto di lavoro subordinato.

Cey

Ab. h

Ma

G

¹⁰fe

CS8

Staus

SP

MB

PM
J
L



“Scheda per la determinazione del trattamento integrativo dei CEL/Ex lettori”

ANNO _____

COGNOME _____ NOME _____

C.E.L. di lingua _____

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

| CRITERIO DI VERIFICA | PARAMETRO DI VERIFICA | ESITO VERIFICA |
|---|-----------------------|----------------|
| a) verifica dell'attività svolta ai sensi dell'art. 6 del presente contratto | Sufficiente | |
| | Buono | _____ |
| b) risultanze relative ai livelli linguistici raggiunti dagli studenti attraverso le valutazioni elaborate dal presidio di qualità di Ateneo. | Sufficiente | |
| | Buono | _____ |

Lecce, _____

IL DIRETTORE DEL C.L.A.

Per visione e notifica
IL C.E.L.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature